



Disposizioni concernenti i rivestimenti PVD / CVD su lavori di metalli preziosi

Definizione

Con le abbreviazioni PVD o CVD si intendono rivestimenti prodotti in fase gassosa e corrispondono ai procedimenti chiamati in inglese „physical vapor deposition“ (PVD) e „chemical vapor deposition“ (CVD). Rivestimenti in PVD e CVD sono tipicamente composti da uno o più metalli combinati con uno o più nonmetalli N(Azoto), O(Ossigeno) o C(Carbonio), risultano particolarmente duri, chimicamente resistenti e possono essere ottenuti in quasi tutti i colori.

Disposizioni

I lavori di metalli preziosi possono ricevere rivestimenti PVD e CVD solo a determinate condizioni. Le relative norme sono contenute nei documenti seguenti:

- a) Istruzioni concernenti l'applicazione della legislazione sui metalli preziosi (ICMP¹), cifra 1.4
- b) Decisions on Technical Matters of the Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals (Decisions on Technical Matters²), cifra 2.6

Rivestimenti PVD e CVD in generale non sono ammessi senza una particolare autorizzazione. Per essere accettati devono adempiere a diverse condizioni; per questo motivo l'Ufficio centrale richiede un controllo preventivo (accertamento della conformità) del prodotto.

Per poter rivestire i lavori in metalli preziosi con uno strato realizzato mediante PVD o CVD, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni :

- Il rivestimento e il substrato (lega di metalli preziosi) devono differenziarsi per loro colore.
- Il colore del rivestimento non deve essere confuso col colore di altri metalli preziosi o di loro leghe.
- Tra il rivestimento e il substrato non sono accettati strati intermedi non autorizzati.
- Il rivestimento non deve avere carattere metallico.
- Il titolo del lavoro in metallo prezioso (substrato + rivestimento) deve corrispondere almeno a quello indicato sull'oggetto.
- La marchiatura prevista per i lavori di metalli preziosi (marchio di artefice, indicazione del titolo e marchi ufficiali) sugli oggetti completamente rivestiti devono essere apposte in modo leggibile.

¹ Le disposizioni contenute nelle ICMP sono vincolanti per il controllo e la punzonatura ufficiale svizzeri (Weblink: <http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/04062/04938/index.html?lang=it>)

² Per la punzonatura ufficiale col punzone comunitario della Convenzione di Vienna sono applicabili le disposizioni contenute nelle Decisions on Technical Matters (Weblink: <http://www.hallmarkingconvention.org/documents.php>)

Autorizzazione da parte dell'Ufficio centrale

I fabbricanti che desiderano far controllare e punzonare ufficialmente lavori con rivestimenti PVD o CVD, devono presentarli all'Ufficio centrale per verifica della conformità.

La richiesta deve essere corredata dalle seguenti indicazioni :

- Descrizione del rivestimento
- Il grado di copertura previsto (oggetto completamente o solo in parte rivestito)
- Composizione chimica degli strati (PVD/CVD e strati intermedi)
- Spessore generalmente apposto e spessore massimo degli strati
- Il substrato utilizzato (lega di metalli preziosi, composizione chimica e fornitore)

Alla richiesta deve essere allegato un campione. Il campione deve rappresentativo e corrispondere in tutto e per tutto (rivestimenti e strati intermedi, spessori, lega metallo prezioso di base) con i lavori che saranno presentati alla punzonatura.

Il campione verrà utilizzato per esami e accertamenti chimico-fisici, sarà quindi distrutto.

Le richieste di autorizzazione devono essere inviate a :

Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi
Monbijoustrasse 40
3003 Berna